

LEY-19620
Fecha de Publicación : 05.08.1999
Fecha de Promulgación : 26.07.1999

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO N°1: L'adozione ha per oggetto custodire l'interesse superiore dell'adottato e preservare il suo diritto di vivere e svilupparsi nel seno di una famiglia che gli doni affetto e gli procuri le attenzioni tendenti a soddisfare i suoi bisogni spirituali e materiali, quando tutto ciò non può essergli procurato dalla sua famiglia d'origine.
L'adozione conferisce all'adottato lo stato civile di figlio rispetto al od agli adottanti nei casi e con i requisiti che la presente legge stabilisce.

ARTICOLO N°2: L'adozione sarà soggetta, per quanto riguarda i suoi tramiti, alle norme stabilite da questa legge e, nei casi non previsti in questa, a quelle della legge N° 16.618.

ARTICOLO N°3: Durante i procedimenti ai quali si riferisce questa legge, il giudice terrà debitamente conto delle opinioni del minore, in funzione della sua età e maturità.
Se fosse un minore adulto, sarà necessario il suo consenso, che manifesterà espressamente durante il rispettivo procedimento previsto per l'adozione, in relazione alla possibilità di essere adottato, e nel corso del procedimento di adozione, rispetto alla richiesta presentata dal o dagli interessati. Nel caso di risposta negativa, il giudice lascerà costanza delle ragioni che adduca il minore. Eccezionalmente, per motivi sostenuti dall'interesse superiori del minore, potrà risolvere fondatamente che si prosegua il rispettivo procedimento.

ARTICOLO N°4: Il Servizio Nazionale dei Minori e gli organismi accreditati presso di lui per effetto dello stabilito nell'articolo 6° in conformità alle disposizioni che siano applicabili potranno farsi parte in tutti gli aspetti che regola questa legge, in difesa dei diritti del minore compreso nelle sue norme.
Questa facoltà potrà essere esercitata finché si arrivi all'adozione e, con posteriorità, solo in relazione con il giudizio di nullità dell'adozione.

ARTICOLO N°5: Il Servizio Nazionale dei Minori dovrà avere due registri uno, di persone interessate all'adozione di un minore, nel quale si distinguerà tra quelle che abbiano residenza in Cile e quelle che risiedano all'estero l'altro, di persone che possano essere adottate. Il Servizio attualizzerà permanentemente questi registri.
La sola circostanza in cui un minore che può essere adottato o un interessato ad adottare non figuri in questi registri non negherà l'adozione, se si compiono tutti i procedimenti ed i requisiti legali.

ARTICOLO N°6: Solo il Servizio Nazionale dei Minori o gli organismi accreditati con questi potranno intervenire nei programmi d'adozione.
Il programma d'adozione è l'insieme delle attività tendenti a procurare al minore una famiglia responsabile. Comprende principalmente l'appoggio e l'orientamento alla famiglia d'origine del minore, dare accoglienza e proteggere questi, la valutazione tecnica dei sollecitanti e la preparazione di questi come famiglia adottiva.
A questi effetti, si intende come famiglia di origine i parenti consanguinei ai quali si riferisce l'articolo 13 e, in mancanza loro, a chi abbia la custodia del minore.

TITOLO II
DEI PROCEDIMENTI PREVISTI PER L'ADOZIONE

ARTICOLO N°7: I minori di 18 anni, che possono essere adottati, Sono i seguenti:
a) Il minore i cui genitori non abbiano la capacità o non siano in condizione di farsi carico responsabilmente di questi e che esprimano la loro volontà di dare in adozione davanti al

giudice competente.

b) Il minore che sia discendente consanguineo di uno degli adottanti, in conformità all'articolo 11 e seguenti.

e) Il minore che sia stato dichiarato suscettibile di essere adottato per risoluzione giudiziale del tribunale competente, d'accordo con le disposizioni degli articoli 11 e seguenti.

ARTICOLO N°8: Trattandosi di minori ai quali si riferisce la lettera a) dell'articolo anteriore, il giudice richiederà immediatamente le informazioni che stimi necessarie per accreditare scrupolosamente detta situazione, segnalando il tempo dentro del quale dovranno essere evacuati, che non potrà oltrepassare i trenta giorni. Trascorso questo termine, potrà prescindere dalle informazioni.

In ogni caso, nello stesso termine ascolterà il Servizio Nazionale dei Minori quando la gestione non sia patrocinata da questo Servizio o da altro organismo accreditato con questi. Se uno dei genitori fosse deceduto o fosse impossibilitato di manifestare la sua volontà, basterà la dichiarazione dell'altro. Sarà anche sufficiente la sola dichiarazione del padre o della madre che compare se il padre non vuole concorrere al tribunale, dopo essere stato citato personalmente in due occasioni, con l'avviso di presumersi sua volontà dare il minore in adozione.

Il giudice dovrà risolvere entro i trenta giorni contati da quando riceva l'ultima informativa richiesta. Se non risolvesse entro il termine, e la gestione fosse patrocinata dal Servizio Nazionale dei Minori o un organismo accreditato presso questi, si intenderanno comprovate le circostanze espresse nella lettera "a" dell'articolo 7°, il segretario del tribunale certificherà l'antecedente, a sollecitazione verbale dell'interessato.

La risoluzione che dichiara che il minore può essere adottato o la corrispondente certificazione, sarà posta a conoscenza del Servizio Nazionale dei Minori per quel che concerne l'articolo 5°.

ARTICOLO N°9: Il procedimento al quale si riferisce articolo anteriore potrà iniziarsi prima della nascita del figlio, sempre che sia patrocinato dal Se.Na.Me. o da un organismo accreditato da questi. In questo caso, si effettueranno i tramiti che corrispondano e rimarrà pendente la ratificazione della madre ed il dettato della sentenza.

Nel termine di trenta giorni, contando il parto, la madre dovrà ratificare davanti al tribunale la sua volontà di dare in adozione il minore. Non potrà essere oggetto di sollecitazioni perché ratifichi e, se non lo facesse, si darà come desistita dalla sua decisione.

In ogni modo, se la madre decedesse prima di ratificare, sarà sufficiente manifestazione della sua volontà di dare il minore in adozione che consti nel processo.

Ratificata dalla madre la sua volontà, il giudice risolverà entro i quindici giorni.

ARTICOLO N° 10: Nel caso del minore a cui si riferisce la lettera b) dell'articolo 7°, quando uno dei coniugi che vorrebbe adottare è suo padre o sua madre, ed è stato riconosciuto come figlio solo da lui o da lei, si applicherà direttamente il procedimento previsto nel Titolo III.

Se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, o ha filiazione matrimoniale, sarà necessario il consenso dell'altro padre o madre, applicandosi, ove corrisponda, il disposto nell'articolo 6°.

In mancanza dell'altro padre o madre, o se questi si opponesse all'adozione, il giudice risolverà se il minore è suscettibile di essere adottato in conformità con gli articoli seguenti.

Quello detto precedentemente rispetto ai genitori si applicherà anche quando uno dei coniugi che vuole adottare è un altro ascendente consanguineo del padre o la madre del minore.

ARTICOLO N°11: Si procederà alla dichiarazione giudiziale che il minore è suscettibile di essere adottato, sia che la sua filiazione sia o no determinata, quando il padre, la madre o le persone alle quali si sia affidato si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

1-Si trovino inabili fisica o moralmente per esercitare l'attenzione personale, in conformità all'articolo 226 del Codice Civile.

2-Non proporzionino attenzioni personali, affettive o economiche nel termine di sei mesi.

Se il minore avesse un'età inferiore a due anni, questo termine sarà di tre mesi, e se fosse minore di sei mesi, di quarantacinque giorni.

Non costituisce causa sufficiente per la dichiarazione giudiziale rispettiva, la mancanza di possibilità economiche per l'attenzione del minore.

3- Lo diano ad una istituzione pubblica o privata di protezione dei minori od a terzo, con animo manifesto di liberarsi dai suoi obblighi legali.

Si presume quest'animo quando il mantenimento del minore a carico dell'istituzione o del terzo non obbedisca ad una causa giustificata, che lo renda più conveniente per l'interesse del minore nell'esercizio dell'attenzione personale del padre, della madre o della persona a cui si sia affidato la sua cura.

Si presume, inoltre, quando dette persone non visitino il minore, per lo meno una volta, durante ognuno dei termini segnalati nel numero precedente, salvo causa giustificata. Per questo, le visite saranno registrate nell'istituzione.

Chi riceva un minore in tali circostanze, dovrà informare il giudice competente del fatto della consegna e delle espressioni sue, del padre, o delle persone che lo avevano in custodia.

ARTICOLO N° 12: Il procedimento che abbia per oggetto dichiarare che un minore è suscettibile di essere adottato, sarà iniziato d'ufficio dal giudice, su sollecitazione del Se.Na.Me. o ad istanza di persone naturali o giuridiche che lo abbiano a carico.

Quando il procedimento è iniziato da istituzioni pubbliche o private che abbiano a loro carico il minore, la domanda dovrà essere presentata dai rispettivi direttori.

Nel caso di minori di filiazione non determinata rispetto a nessuno dei due genitori, potrà iniziare il procedimento solamente il Se.Na.Me. o organismi accreditati presso questi e sotto la cui attenzione si trovino.

ARTICOLO N° 13: Ricevuta la domanda precedente, il giudice, nel più breve tempo possibile, citerà gli ascendenti e agli altri consanguinei di grado più prossimo del minore perché concorrano al tribunale per esporre quello che sia conveniente agli interessi di questi, con l'avviso che, se non concorressero, si presumerà il suo consenso favorevole alla dichiarazione che il minore è suscettibile di essere adottato.

La citazione si notificherà personalmente. Se non si conoscesse il domicilio delle persone segnalate nell'inciso anteriore, il giudice decreterà tutte le misure che stimi necessarie per la sua determinazione.

Se nel termine dei trenta giorni non si ottenessero risultati positivi con le dette misure, il giudice ordinerà immediatamente che la notificazione sia effettuata per mezzo di un avviso che si pubblicherà gratuitamente nel Diario Official il 1° o 15 di ogni mese, o il giorno feriale seguente se quello fosse festivo. L'avviso si pubblicherà anche per una volta in un giornale di tiratura nazionale.

In questo caso, l'avviso dovrà essere redatto dal segretario del tribunale ed includerà il massimo di dati disponibili per l'identificazione del minore. La notificazione si considererà praticata tre giorni dopo la pubblicazione dell'avviso.

Le persone che non comparissero saranno considerate ribelli per il solo ministero della legge, e rispetto a loro le seguenti risoluzioni avranno effetto da quando si pronuncino.

ARTICOLO N° 14: Le persone indicate nell'articolo anteriore avranno il tempo di dieci giorni feriali, contati dalla data della notificazione, per comparire davanti al tribunale.

Passato questo termine, il giudice, se procedesse, riceverà la causa a prova nella forma e per il termine previsto per gli incidenti. La prova testimoniale avrà luogo nella data che fissi il tribunale, dentro al termine probatorio.

Se non si riceve la causa a prova, o, se si riceve, nella stessa risoluzione, il giudice potrà decretare d'ufficio le diligenze necessarie per verificare la veridicità dei fatti e circostanze che si invocano per sollecitare la dichiarazione che il minore è suscettibile di adozione, in special modo, l'impossibilità di disporre di altre misure che permettano la permanenza del minore nella sua famiglia d'origine ed i vantaggi che l'adozione rappresenta per lui.

ARTICOLO N15: Concluso il termine probatorio e le diligenza segnalate negli articoli precedenti, il giudice, entro i trenta giorni, emetterà sentenza, che dovrà essere argomentata e si notificherà per cedola ai consanguinei di grado più vicino che siano comparsi.

ARTICOLO N°16: Contro la sentenza che dichiara il minore suscettibile di essere adottato, o che neghi questa dichiarazione, procederà il ricorso d'appello al solo effetto di ridare il minore.

La sentenza ricaduta in processo di cui non sia parte il SE.Na.Me. o organismo accreditato presso questi, che non si appellasse, dovrà elevarsi in consulta al tribunale superiore. Queste cause godranno di preferenza per la loro visione e determinazione. Eseguita la sentenza che dichiara il minore suscettibile di essere adottato, il tribunale ordinerà al Se.Na.Me. perché lo incorpori nel corrispondente registro a cui si riferisce l'articolo 5 .

ARTICOLO N°17: Conoscerà i procedimenti ai quali si riferisce questo Titolo il giudice dei minori del domicilio del minore che abbia competenza in materia protezionale. Si intenderà per domicilio del minore il corrispondente alle rispettive istituzioni, se si incontra sotto l'attenzione del Se.Na.Me. o di un organismo accreditato presso questo. In ogni caso, se esistesse una misura di protezione anteriore al suo rispetto, sarà competente il tribunale che lo abbia dettato.

ARTICOLO N°18: il giudice davanti al quale si segua uno dei procedimenti regolati in questo Titolo, in qualunque momento in cui l'interesse del minore lo consigli, potrà affidarlo a chi ha manifestato al tribunale la sua volontà di adottarlo e compiano con i requisiti segnalati negli articoli 19, 20 e 21. Applicherà specialmente questa regola se sono le persone interessate ad adottare proposte dal Se.Na.Me. o organismo accreditato da questo nelle gestioni che patrocinano.

I minori la cui attenzione personale si dia a chi abbia manifestato al tribunale la sua volontà di adottarli avranno assegni familiari ed in questa qualità potranno accedere ai benefici previsti nelle leggi N° 16.469 e 18933, secondo il caso e quando corrisponda. Se ci fosse processo di protezione " incoato " in relazione con il minore, il giudice dovrà aggregarli agli atti.

TITOLO III DELL'ADOZIONE

Della costituzione dell'adozione da persone residenti in Cile.

ARTICOLO N° 19: Si potrà dare l'adozione ai coniugi cileni o stranieri, con residenza permanente nel paese che abbiano due o più anni di matrimonio, che siano stati valutati idonei fisicamente, mentalmente, psicologica e moralmente da alcune delle istituzioni a cui si riferisce l'articolo 6°, che abbiano più di venticinque anni e meno di sessanta, e con vent'anni o più di differenza d'età con il minore adottato. I coniugi dovranno attuare sempre di comune accordo nelle gestioni che richiedano di espressioni di volontà degli adottanti. Il giudice, quando si giustifichi, potrà abbassare i limiti d'età o la differenza di anni segnalata nell'inciso anteriore. Questa variazione non potrà superare i cinque anni.

I requisiti d'età e differenza d'età con il minore non saranno esigibili se uno dei coniugi fosse ascendente per consanguineità dell' adottato. Non sarà esigibile il minimo di anni di durata del matrimonio, quando uno o entrambi i coniugi siano infertili.

ARTICOLO N° 20: Nel caso che non esistano coniugi interessati ad adottare un minore che compiano con tutti i requisiti legali, o che manchi solo la residenza permanente in Cile, potranno optare come adottanti i cileni celibi o vedovi con residenza permanente nel paese, rispetto ai quali si sia realizzata la stessa valutazione e compiano con gli stessi requisiti d'età e di differenza d'età con il minore che si vuole adottare.

Questi interessati dovranno, inoltre, aver partecipato in qualche programma d'adozione a cui si riferisce l'articolo 6~

Se ci fossero vari interessati celibi o vedovi che riuniscano simili condizioni, il tribunale preferirà quelli che siano parenti consanguinei del minore, e in loro assenza, a chi abbia la loro attenzione personale,

ARTICOLO N° 21: Sempre che concorrano gli altri requisiti legali, si potrà dare l'adozione al vedovo o vedova, se nella vita di entrambi i coniugi si fossero iniziati i tramiti corrispondenti o, non essendosi iniziati questi, il coniuge defunto avesse manifestato la sua volontà di adottare insieme con il sopravvissuto. In questi casi, l'adozione si intenderà come effettuata da entrambi i coniugi, per l'opportunità a cui si riferisce l'inciso secondo dell'articolo 36. La volontà del coniuge defunto dovrà essere provata da uno strumento pubblico, da testamento o dall'insieme di testimoni che la stabilisca in modo indubbia. Non basterà la sola prova di testimoni.

Paragrafo secondo
Della competenza e del procedimento dell'adozione.

ARTICOLO N° 22: Sarà competente per conoscere dell'adozione il giudice di lettera dei minori del domicilio degli adottanti. L'adozione si tramuterà in un procedimento non contenzioso, nel quale non sarà ammessa opposizione. Le questioni che sorgessero si sostanzieranno in quaderno separato. La richiesta di adozione dovrà essere firmata da tutte le persone la cui volontà si richieda secondo le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 in presenza del segretario del tribunale, che dovrà certificare l'identità dei comparenti. Alla domanda dovranno accompagnarsi i seguenti antecedenti

- 1-Copia integra dell'iscrizione della nascita della persona che si intende adottare.
- 2-Copia autorizzata della risoluzione giudiziale che dichiara che il minore può essere adottato, dettata in virtù dell'articolo 7 , lettere a) o c); certificazione del segretario del tribunale d'accordo all'articolo 8 , inciso quarto, o certificati che accreditino le circostanze alle quali si riferisce la lettera b) dell'articolo 7, nel suo caso.
- 3-Documento di valutazione di idoneità fisica, mentale, psicologica e morale dei sollecitanti, emesso da una delle istituzioni espresse nell'articolo 6°.

Nel caso che due o più minori che si trovino in situazione di poter essere adottati siano fratelli, il tribunale procurerà che li adottino gli stessi sollecitanti.

ARTICOLO N° 23: Ricevuta dal tribunale la domanda di adozione, il giudice verificherà che si siano compiuti i requisiti legali e, trovandoli conformi. accoglierà il tramite. In questa stessa risoluzione, decreterà d'ufficio le diligenze necessarie per provare i vantaggi ed i benefici che l'adozione porta al minore e, se lo stimasse necessario, quelle che permettano complementare la valutazione d'idoneità dei sollecitanti. Ordinerà inoltre, aggiungere a " los autos " la causa a cui si allude nelle lettere a) o c) dell'articolo 7 , secondo come corrisponda. Se i sollecitanti non hanno l'attenzione personale del minore, il tribunale, da quando appaiono antecedenti che a suo giudizio siano sufficienti, darà loro la "tenenza" del minore e disporrà le diligenze che stimi pertinenti per stabilire l'adattamento alla sua futura famiglia. Il giudice, in qualunque tappa del procedimento, potrà fondatamente mettere fine all'attenzione personale del minore da parte degli interessati, quando lo ritenga necessario per il bene del minore. In ogni caso, cesserà di diritto se il tribunale desse risposta negativa alla domanda di adozione, di questo si lascerà costanza nella stessa sentenza, la quale disporrà inoltre la consegna del minore a chi sarà affidato.

ARTICOLO N° 24: Nel merito delle diligenze praticate secondo quanto stabilito dall'articolo anteriore il giudice detterà sentenza, dentro i quindici giorni, si notificherà per cedola ai sollecitanti. Contro questa sentenza procederà il ricorso in appello, che godrà di preferenza per la sua vista e sentenza, e si tramiterà d'accordo alle regole degli incidenti.

ARTICOLO N° 25: La sentenza che accolga l'adozione ordinerà:

- 1- Che si comunichi alla Direzione Nazionale del Registro Civile e Identificazione ed a qualunque altro organismo pubblico o privato, sollecitando l'invio della scheda individuale dell'adottato e di qualunque altro antecedente che permetta la sua identificazione, che saranno aggregati agli atti.
- 2-Che si comunichi all'ufficio del Registro Civile e Identificazione il domicilio degli adottanti,

con il fine che si faccia una nuova iscrizione di nascita dell'adottato come figlio degli adottanti. Questa iscrizione dovrà praticarsi su richiesta di uno o entrambi gli adottanti o per terzo a loro nome.

Quando si accetti l'adozione di due o più persone e la differenza d'età tra loro sia inferiore a duecento settanta giorni, la sentenza, precisando la data di nascita di ognuno, farà attenzione che ci sia tra le due date di nascita i termini riferiti.

Lo stesso si farà quando si presenti uguale situazione tra gli adottati ed i figli degli adottanti, procurando in questi casi che esista la differenza minima d'età menzionata. Se la differenza d'età tra gli adottati o tra questi ed i figli degli adottanti è molto piccola, si potrà stabilire la stessa data di nascita, in modo che appaiano nati lo stesso giorno. Nel caso che il minore sia nato prima del matrimonio degli adottanti, il giudice, prudentemente, potrà stabilire come data di nascita una che concili l'età che dimostri l'adottato con la possibilità che sia stato concepito dagli adottanti. Queste norme non si applicheranno quando i sollecitanti avessero rinunciato alla riserva dell'articolo 27. salvo che l'abbiano richiesto espressamente nella domanda di adozione.

La nuova iscrizione di nascita dell'adottato conterrà le indicazioni che segnala l'articolo 31 della legge N°4.808.

3.-Che si cancelli la vecchia iscrizione di nascita dell'adottato, prendendo le misure amministrative necessarie per mantenere nel segreto la sua anteriore identità.

4.-Che si comunichi al Servizio Nazionale dei Minori, se l'adottato o gli adottanti figurano nei registri a cui si riferisce l'articolo 5° in modo che si proceda ad eliminarli dagli stessi.

ARTICOLO N° 26: La Direzione Nazionale del Servizio di Registro Civile e Identificazione riceverà gli atti dell'ufficiale del registro civile che abbia praticato l'iscrizione dell'adozione. Compiuta detta diligenza, la Direzione li invierà al capo dell'Archivio Generale del Servizio del Registro Civile e Identificazione, che li manterrà sotto la propria custodia, da cui potranno uscire solo per risoluzione giudiziale. Si potranno dare solamente copie autorizzate della sentenza o dell'espedito dell'adozione per risoluzione giudiziale, a richiesta dell'adottato, degli adottanti o degli ascendenti e discendenti di questi. Se i richiedenti non sono gli adottanti, l'autorizzazione si concederà sempre previa citazione di questi, salvo che si accrediti la loro morte.

A questo effetto, qualunque interessato maggiorenne e pienamente capace che abbia antecedenti che gli permetta presumere che sia stato adottato potrà sollecitare personalmente al servizio del Registro Civile e Identificazione se la sua filiazione ha origine.

ARTICOLO N° 27: Tutti i tramiti, tanto giudiziali come amministrativi e la custodia dei documenti riferenti la adozione, saranno riservati, salvo che gli Interessati nella loro domanda, abbiano richiesto il contrario. In questo caso, nella sentenza si lascerà costanza di questo e non si potrà applicare il disposto nella prima parte di questo articolo.

Non ostacolerà la riserva le certificazioni che richiedano al tribunale i sollecitanti, durante i tramiti del processo, a fine di avvalersi di diritti che corrispondono o realizzare attuazioni in beneficio del minore che hanno sotto la loro protezione.

PARAGRAFO TERZO

Della costituzione dell'adozione per persone non residenti in Cile

ARTICOLO N° 28: L'adozione di un minore da parte di persone non residenti in Cile si costituirà d'accordo al procedimento stabilito nel paragrafo secondo di questo Titolo e sarà soggetto, quando corrisponda, alle Convenzioni ed ai Convegni Internazionali che le regolano e che siano state ratificate dal Cile.

ARTICOLO N° 29: L'adozione di cui tratta questo paragrafo procederà solamente quando non esistano matrimoni cileni o stranieri con residenza permanente nel paese interessati nell'adozione del minore e che compiano i requisiti legali. Corrisponderà al Se.Na.Me. certificare questa circostanza, sulla base dei registri di cui all'articolo 5°
In ogni caso, il giudice potrà ricevere la domanda di adozione di un minore presentata da un matrimonio non residente in Cile, anche quando siano interessate all'adozione persone con residenza permanente nel paese, se ci sono ragioni di maggior convenienza per

l'interesse superiore del minore, che esporrà fondatamente nella stessa risoluzione.

ARTICOLO N° 30: Si potrà dare l'adozione regolata in questo paragrafo ai coniugi non residenti in Cile, siano nazionali o stranieri, solamente se compiono con i requisiti segnalati negli articoli 19, incisi primo, terzo e quarto, e 21.

PARAGRAFO QUARTO **Dell'adozione internazionale**

ARTICOLO N° 31: I matrimoni non residenti in Cile, interessati all'adozione, dovranno presentare con la domanda di adozione, autenticati, autorizzati e legalizzati, secondo corrisponda, e tradotti al castellano, i seguenti antecedenti:

1. Certificato di nascita dei sollecitanti.
2. Certificato di matrimonio dei sollecitanti.
3. Copia integra dell'iscrizione di nascita della persona che si pretende adottare.
4. Copia autorizzata della risoluzione giudiziale che dichiara che il minore può essere adottato, dettata in virtù dell'articolo 7 lettera a) o c), certificazione del segretario del tribunale esteso d'accordo all'articolo 8 inciso quarto, o certificati che accreditino le circostanze alle quali si riferisce la lettera b) dell'articolo 7, nel suo caso.
5. Certificato esteso dal console cileno (Di professione od onorario), se esiste, in cui si consta che i sollecitanti compiono con i requisiti per adottare secondo la legge del loro paese di residenza o, in suo difetto, un altro strumento che permetta al tribunale formarsi questa convinzione.
6. Certificato dell'autorità dell'immigrazione del paese di residenza dei sollecitanti dove consti i requisiti che il minore adottato deve avere per entrare nel paese.
7. Certificato autorizzato dall'organismo governativo competente del paese di residenza dei sollecitanti, se ci fosse, o in caso contrario, altro strumento idoneo per formare la convinzione del tribunale, dove consti la legislazione vigente in quel paese in relazione con l'adozione così come sull'acquisizione o perdita della nazionalità del futuro adottato.
8. Informativa sociale favorevole emessa dall'organismo governativo o privato accreditato del paese di residenza dei sollecitanti, se ci fosse, o in sua mancanza, altri antecedenti che accreditino questa materia in maniera soddisfacente per il tribunale.
9. Certificati che provino, a soddisfazione del tribunale, la salute fisica, mentale e psicologica dei sollecitanti, estesi da professionisti competenti del paese d'origine dei sollecitanti.
10. Antecedenti che accreditino la capacità economica dei sollecitanti.
11. Fotografie recenti dei sollecitanti.
12. Tre lettere di onorabilità dei sollecitanti, estese da autorità o persone di rilievo della comunità del loro paese di residenza.

ARTICOLO N° 32: Il tribunale non riceverà come tramite le domande di adozione che non siano accompagnate dai documenti menzionati nell'articolo anteriore.

Se la domanda non è patrocinata dal Se.Na.Me. o organismo accreditato con questa, nella stessa risoluzione che accolga il tramite il tribunale ordinerà di metterla a conoscenza del servizio.

ARTICOLO N° 33: Sarà competente per la conoscenza dell'adozione di cui tratta il seguente paragrafo il giudice di lettera dei minori corrispondente al domicilio del minore o della persona o istituto a cui è affidato.

ARTICOLO N° 34: I sollecitanti dovranno comparire personalmente davanti al giudice quando questi lo stimi necessario, per lo meno in una opportunità durante il corso del processo.

Nei casi dell'inciso primo dell'articolo 18 e dell'inciso terzo dell'articolo 23, il giudice potrà autorizzare che il minore che si vuole adottare sia affidato ad uno dei sollecitanti, ma non potrà uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del tribunale.

ARTICOLO N° 35: Per il disposto negli articoli 25, numeri 1, 2, e 3, e 26, si depositerà il fascicolo nell'ufficio del servizio del Registro Civile e Identificazione del comune di Santiago.

ARTICOLO N°36: L'adozione conferisce all'adottato lo stato civile di figlio degli adottanti, con tutti i diritti e doveri reciproci stabiliti dalla legge, ed estingue i suoi vincoli di filiazione d'origine, per tutti gli effetti civili, salvo gli impedimenti per contrarre matrimonio stabiliti nell'articolo 50 della legge dei matrimoni civili, che sussisteranno. Per questo, qualunque dei parenti biologici che menzioni questa disposizione potrà far presente il rispettivo impedimento davanti al Servizio di Registro Civile e Identificazione dalla pubblicazione del matrimonio fino a prima della celebrazione, detto servizio dovrà verificare consultando il fascicolo d'adozione.

L'adozione produrrà i suoi effetti legali dalla data dell'iscrizione di nascita ordinata dalla sentenza che la costituisce.

ARTICOLO N° 37: L'adozione è irrevocabile. Ciò nonostante, l'adottato, da sé o per meno di un curatore speciale, potrà richiedere la nullità dell'adozione ottenuta per mezzi illeciti o fraudolenti.

L'azione di nullità si potrà esercitare solamente nel termine di quattro anni dalla data in cui l'adottato, raggiunta la sua piena capacità, sia venuto a conoscenza del vizio dell'adozione. Sarà il giudice competente sull'azione di nullità con giurisdizione sul territorio dove si decretò l'adozione a decidere su tale azione.

ARTICOLO N° 38: Il funzionario pubblico che in ragione della sua carica sia a conoscenza di antecedenti che d'accordo alla presente legge sono riservati li riveli o permetta che altro lo faccia, sarà sanzionato con la pena di sospensione dall'impiego nei suoi gradi minimo a medi e multato da sei a venti unità tributarie mensili.

In caso di reiterazione della condotta segnalata nell'inciso anteriore, la pena sarà l'inabilitazione assoluta per cariche o uffici pubblici in qualunque grado e la multa sarà da ventuno a trenta unità tributarie mensili. la stessa pena si applicherà se in ragione della rivelazione si occasionasse un grave danno al minore, o ai suoi genitori biologici o adottivi.

ARTICOLO N° 39: Colui che, senza essere compreso nell'articolo anteriore, rivelasse gli stessi antecedenti essendo a conoscenza del suo carattere di riservatezza, sarà castigato con multa da sei a venti unità tributarie mensili.

ARTICOLO N° 40: Colui che, con abuso di fiducia, simulazione, attribuzione d'identità o distato civile o altra condizione simile, ottenesse un minore per se, per terzi o per portarlo fuori dal paese con il fine d'adozione, sarà sanzionato con la pena di presidio minore in qualunque dei suoi gradi e multa da dieci a venti unita tributarie mensili.

ARTICOLO N° 41: Colui che solleciti o accetti ricevere qualunque tipo di compenso per facilitare la consegna di un minore in adozione, sarà sanzionato con la pena di un presidio minore in un grado tra minimo e medio e la multa tra dieci e quindici unità tributarie mensili. Il funzionario pubblico che incorra in una delle condotte descritte nel presente articolo sarà punito in conformità all'inciso anteriore, se non gli corrispondesse una pena superiore in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4° e 9 del Titolo V del libro secondo del Codice Penale.

ARTICOLO N° 42: le disposizioni dell'articolo anteriore non saranno applicabili a quelle persone che legittimamente sollecitassero ed accettassero ricevere un compenso per i servizi professionali che si prestino durante il corso dei procedimenti regolati da questa legge, siano questi di carattere le9ale. sociale, psicologico, psichiatrico o altri simili.

ARTICOLO N°43: le pene contemplate negli articoli 40 e 41 si aumenteranno in un grado se il delitto fosse commesso da autorità, impiegato pubblico, avvocato, medico, infermiera ostetrica, assistente sociale o per incaricato del attenzione del minore, qualora la loro condotta qui sanzionata è dovuta ad un abuso della loro carica o professione.